



**Procedure e termini
relativi alle carriere degli iscritti
ai corsi di laurea e laurea magistrale**

(delibera del Senato Accademico n. 136 del 13 giugno 2019)

Anno accademico 2019/2020

Articolo 1 - Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, trasferimento, interruzione temporanea e rinuncia agli studi sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00.

Articolo 2 - Procedura per l'immatricolazione e l'iscrizione

2.1 Immatricolazione

Per l'immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di titolo di studio conseguito all'estero, valido sulla base delle disposizioni MIUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia a.a. 2019-20".

I dati relativi al diploma di scuola secondaria superiore sono autocertificati nella domanda di immatricolazione. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I termini e le modalità di verifica sono definiti nei relativi regolamenti dei corsi di studio e sono pubblicati sul sito di ateneo.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso e sono pubblicati sul sito di ateneo.

L'immatricolazione avviene con procedura telematica ed è perfezionata mediante il pagamento della prima rata, composta da un contributo omnicomprensivo, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, oppure con la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Lo studente immatricolato deve entro il 31 dicembre 2019 ritirare il libretto universitario e la tessera magnetica, e consegnare il formulario di immatricolazione firmato, a pena di nullità della stessa domanda di immatricolazione.

Nel formulario lo studente autocertifica:

1. le generalità, la residenza e il codice fiscale;
2. il titolo di studio posseduto;
3. di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana.

È inoltre tenuto a sottoscrivere le informative relative a:

- gli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
- il regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*;
- l'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

2.2 Iscrizione ad anni successivi al primo

L'iscrizione agli anni successivi al primo è perfezionata mediante il pagamento della prima rata o la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Lo studente che intenda laurearsi entro il 31 dicembre 2019 ha facoltà di non iscriversi per l'anno accademico 2019/2020.

2.3 Corsi singoli

Chi intenda iscriversi ai corsi singoli deve presentare:

1. apposito formulario;
2. attestazione di pagamento del bollo assolto in maniera virtuale;
3. attestazione di pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2019/2020, non rimborsabile fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

Per l'iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato, la richiesta è sottoposta al parere dell'organo accademico competente. In caso di mancato accoglimento di detta richiesta, il contributo di cui al punto 3) sarà rimborsato.

L'iscrizione ai corsi singoli non è compatibile con quella ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, e non è consentita per un numero di cfu parziale rispetto a quello previsto dall'offerta formativa per ogni singola attività.

Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

I richiedenti asilo possono iscriversi ai corsi singoli presentando apposito formulario. Gli stessi:

- sono esonerati dal pagamento di cui al punto 3);
- possono superare il limite massimo di crediti (25 CFU) previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
- possono sostenere gli esami anche dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda.

2.3 Integrazione crediti per l'accesso alla formazione insegnanti

I laureati che debbano acquisire i crediti necessari per l'accesso alla formazione insegnanti possono iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 CFU per ciascun settore scientifico disciplinare.

Per iscriversi a dette attività, lo studente deve presentare:

- a) apposito formulario contenente: la dichiarazione relativa alla laurea magistrale posseduta con l'indicazione dei SSD associati agli insegnamenti sostenuti; l'elenco delle classi di concorso per le quali si intende fare domanda; l'elenco dei SSD per i quali si richiede l'integrazione e, per ciascuno di essi, il numero di CFU da integrare;
- b) attestazione di pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2019/2020 per l'iscrizione ai corsi singoli, calcolata sulla base dei CFU da integrare, oltre all'imposta di bollo.

Per l'iscrizione alle suddette attività non è prevista alcuna scadenza.

2.4 Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale

Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso:

- a) di un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dalla normativa vigente;
- b) dei requisiti curriculari stabiliti dai regolamenti dei singoli corsi di studio;
- c) di un'adeguata personale preparazione, accertata secondo le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

Lo studente che intenda iscriversi ad un corso di laurea magistrale deve presentare istanza mediante la sottoscrizione di un formulario contenente:

1. le generalità, la residenza e il codice fiscale;
2. il titolo di studio posseduto;
3. il corso di studi prescelto;
4. la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitario presso una università italiana;
5. una marca da bollo.

È inoltre tenuto a sottoscrivere le informative relative a:

- gli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
- il regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*; l'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Al formulario devono essere allegati i seguenti documenti:

1. attestazione di pagamento della prima rata composta da contributo onnicomprensivo, tassa regionale, oppure documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione;
2. fotocopia di un documento di identità;
3. una fototessera;
4. autocertificazione relativa al titolo di accesso e agli esami sostenuti;
5. se il titolo di studio di accesso è conseguito all'estero devono essere allegati anche i documenti previsti dalle disposizioni ministeriali di cui al punto 2.1.

Lo studente laureando a un corso di laurea triennale dell'Università di Pisa può inoltrare l'istanza mediante apposita procedura on line in fase di presentazione della domanda di laurea triennale, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.

Per i corsi ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso pubblicati sul sito d'ateneo.

In mancanza dei requisiti curriculari, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non è consentita. Il Consiglio di corso di studio può però indicare allo studente le attività formative idonee all'acquisizione degli stessi, fino a un massimo di 40 CFU: se lo studente accetta, è iscritto a Corsi Singoli di Transizione.

Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari sono sottoposti alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, con le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di laurea magistrale. Tale verifica può concludersi in tre modi:

- a) ammissione incondizionata al corso di laurea magistrale;
- b) ammissione vincolata a un piano di studi (comunque nei limiti dei 120 CFU totali) contenente determinate attività formative. Lo studente può chiedere la modifica del piano di studi entro 30 giorni dall'immatricolazione;
- c) non ammissione motivata al corso di laurea magistrale. In quest'ultimo caso, qualora il Consiglio di corso di studio stabilisca che la personale preparazione possa essere acquisita attraverso il superamento di determinate attività formative (fino a un massimo di 40 CFU), è possibile proporre allo studente di iscriversi a Corsi Singoli di Transizione per raggiungere il livello di preparazione richiesto.

Accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata:

- alla data del giorno successivo al conseguimento del titolo in caso di richiesta on line presentata da studenti laureandi;
- alla data della presentazione dell'istanza;
- in caso di iscrizione a Corsi Singoli di Transizione, e/o di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata con la data di ultima acquisizione dei requisiti curriculari e/o della preparazione iniziale, e comunque entro il 31 dicembre 2019. Dopo tale data l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2020/2021, e la domanda di immatricolazione potrà essere sottoposta a nuova valutazione, sulla base dei corsi offerti nello stesso anno accademico.

Nei casi che seguono, la prima rata sarà rimborsata:

- mancanza dei requisiti curriculari per più di 40 CFU;
- rinuncia dello studente a iscriversi ai Corsi Singoli di Transizione proposti;
- esito negativo della verifica della personale preparazione senza possibilità di recupero tramite Corsi Singoli di Transizione;
- rinuncia agli studi presentata secondo le modalità e i termini previsti all'art. 5, prima della valutazione dei requisiti curriculari e/o della personale preparazione oppure entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

Il rimborso della prima rata non sarà effettuato qualora la stessa sia stata necessaria per il conseguimento del titolo triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria.

Le attività formative sostenute dallo studente in precedenti carriere o nei Corsi Singoli di Transizione, individuate come necessarie per il possesso dei requisiti curriculari o per il raggiungimento del livello richiesto di personale preparazione, non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.

Lo studente che consegua il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2019 può presentare istanza preventiva di ammissione a un corso di laurea magistrale, secondo le procedure sopra indicate, per l'anno accademico 2020/2021: è iscritto ai Corsi Singoli di Transizione e le tasse addebitate sono quelle calcolate per il corso di laurea triennale.

Accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per

l'a.a. 2020/2021, previo pagamento della prima rata (oppure alla presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro il 31 dicembre 2020.

In caso di disattivazione del corso di laurea magistrale o modifica dell'ordinamento e/o del regolamento, la domanda di ammissione potrà essere sottoposta a nuova valutazione, sulla base dei corsi offerti nell'a.a. 2020/2021.

È escluso dalla possibilità di presentare la domanda di ammissione lo studente dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento del titolo, avrebbe potuto immatricolarsi entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 3 – Iscrizione a tempo parziale

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2019/2020, gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale da un numero di anni uguale o inferiore alla durata normale del corso, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata del corso stesso.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, con allegata l'attestazione ISEE o la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Articolo 4 - Termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione

4.1 Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero decorrono dal 25 luglio 2019 fino al 30 settembre 2019. Oltre tale data è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2019, a € 100,00 entro il 2 dicembre 2019 a € 150,00 dal 3 dicembre 2019.

Dopo il 31 dicembre 2019 non è consentita l'immatricolazione.

4.2 Corsi di laurea magistrale ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 25 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019, senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora.

Dopo il 31 dicembre 2019 non è consentita l'immatricolazione.

I termini per rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 25 luglio 2019 fino al 30 settembre 2019. Oltre tale data è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2019, a € 100,00 entro il 2 dicembre 2019 a € 150,00 dal 3 dicembre 2019.

4.3 Corsi ad accesso programmato

I termini per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabiliti dai rispettivi bandi di ammissione.

I termini per rinnovo dell'iscrizione ai corsi ad accesso programmato decorrono dal 25 luglio 2019 fino al 30 settembre 2019. Oltre tale data è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2019, a € 100,00 entro il 2 dicembre 2019 a € 150,00 dal 3 dicembre 2019.

Articolo 5 - Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

1. formalizzare la richiesta su apposito modulo;
2. restituire il libretto universitario e la Carta dello studente;
3. essere in regola con la posizione contributiva nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2019/2020.

Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 31 ottobre 2019 e lo studente abbia pagato la prima rata di iscrizione per l'a.a. 2019/2020, la stessa sarà rimborsata.

Dopo tale data lo studente è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate scadute al momento della richiesta.

Non è prevista alcuna scadenza amministrativa.

In caso di rinuncia ad un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato

gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 6 - Passaggio ad altro corso di studio

Il passaggio di corso è formalizzato mediante apposita procedura on line, accedendo all'area riservata del portale <http://gepaco.adm.unipi.it>.

In caso di passaggio a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, lo stesso è effettivo dalla data della presentazione della domanda. Lo studente può sostenere gli esami nel corso di destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento del corso derivanti dall'esito della verifica delle conoscenze iniziali.

In caso di passaggio a corsi di laurea magistrale lo stesso è effettivo dopo la valutazione dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.

I termini per il passaggio ad altro corso di studio decorrono dal 25 luglio 2019 al 29 febbraio 2020.

Nel corso dello stesso anno accademico, una volta passati ad un nuovo corso, non è consentito richiedere un nuovo passaggio al corso di origine.

Per i corsi di studio ad accesso programmato il passaggio è consentito solo nel caso in cui lo studente si sia collocato in posizione utile nella relativa graduatoria. La formalizzazione del passaggio avviene contestualmente all'accettazione del posto nei termini stabiliti dai bandi.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato, ad anni successivi al primo, sono definite con appositi decreti rettorali.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel precedente corso di studi, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti provenienti da corsi della stessa classe. In relazione all'assunto che il totale dei CFU previsti per ciascun anno di corso è 60, lo studente che effettua un passaggio è ammesso all'anno corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

In caso di passaggio da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 7 - Trasferimento da altro ateneo

L'Università di Pisa provvede a comunicare allo studente l'avvenuta ricezione del "foglio di congedo" trasmesso dall'università presso cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Ai fini dell'iscrizione con trasferimento, lo studente deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro 90 giorni dalla comunicazione: trascorso tale termine il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza.

Non sono previsti termini e non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 4.

Lo studente deve pagare il contributo omnicomprensivo e la tassa regionale anche se abbia già effettuato pagamenti per lo stesso anno accademico nell'università di provenienza: non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione ad un ateneo toscano.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel corso di studi originario, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti provenienti da corsi della stessa classe. In relazione all'assunto che il totale dei CFU previsti per ciascun anno di corso è 60, lo studente che si trasferisce da altro ateneo è ammesso all'anno corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

La delibera deve essere espressamente accettata e lo studente ne può chiedere la rettifica entro 30 giorni dall'accettazione stessa. Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza. Per quanto riguarda il pagamento delle rate dovute, si applica quanto previsto dall'art. 5 "Rinuncia agli studi".

I posti disponibili, le modalità e i termini di rilascio del "nulla osta" per coloro che intendano trasferirsi da altri atenei a corsi di studio ad accesso programmato ad anni successivi al primo sono definiti con appositi decreti rettorali.

Articolo 8 - Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente che intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad altra università italiana deve:

1. formalizzare la richiesta entro il 31 dicembre 2019, completa di imposta di bollo;
2. restituire il libretto e la Carta dello studente;
3. effettuare un versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso in cui sia stata versata la prima rata, lo studente può avere diritto al rimborso della tassa regionale.

Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento è accolto con approvazione del dirigente competente o di un suo delegato, se giustificato da gravi e comprovati motivi. In questo caso, lo studente è tenuto al pagamento della prima rata (€ 200,00) e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta e non ha diritto ad alcun rimborso.

Per i corsi ad accesso programmato lo studente deve dichiarare che nulla osta al trasferimento presso l'ateneo prescelto.

In caso di trasferimento da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 9 - Abbreviazione di corso

Lo studente già in possesso di uno o più titoli accademici, che intenda immatricolarsi ad altro corso di studi deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro i termini di cui all'art. 4.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito dopo il 30 settembre 2019, non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 4.1.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo con abbreviazione a corsi di studio ad accesso programmato sono definiti con appositi decreti rettorali.

Se intende chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti, lo studente deve presentare apposita istanza secondo quanto previsto all'art. 11.2.

In relazione all'assunto che il totale dei CFU previsti per ciascun anno di corso è 60, lo studente è ammesso con abbreviazione all'anno corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera.

La delibera di convalida degli esami deve essere espressamente accettata e lo studente ne può chiedere la rettifica entro 30 giorni dall'accettazione stessa. Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, si applica quanto previsto dall'art. 5 "Rinuncia agli studi".

Articolo 10 - Interruzione temporanea degli studi

È esonerato dalla contribuzione universitaria, su apposita istanza da presentarsi entro il 29 maggio 2020, lo studente che chieda di interrompere temporaneamente gli studi per lo stesso anno accademico a causa di uno dei seguenti e documentati motivi:

- a) svolgimento del servizio civile volontario o del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1);
- b) frequenza di corsi destinati agli allievi marescialli della Guardia di Finanza e dell'arma dei Carabinieri;
- c) paternità/maternità e puerperio;
- d) infermità gravi e prolungate dello studente o di altri componenti del suo nucleo familiare, supportate da documentazione medica specialistica;
- e) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, se documentati;
- f) iscrizione a corsi finalizzati al rilascio di titoli/attestazioni per la formazione insegnanti.

Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo.

Non è possibile ottenere l'interruzione temporanea per lo stesso motivo già addotto in precedenti istanze, fatto salvo il caso in cui la richiesta venga presentata per circostanze diverse.

Lo studente che presenta domanda di interruzione temporanea deve essere regolarmente iscritto all'anno accademico precedente.

L'istanza è accolta con disposizione dirigenziale. In caso di richieste relative ai punti d) ed e) in cui siano indicati motivi che non rientrano in casistiche precedentemente valutate per altri studenti, deve essere acquisito il parere della "Commissione I - Didattica e attività studentesche". In attesa dell'esito dell'istanza, lo studente è tenuto al rispetto delle scadenze di pagamento della contribuzione.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità di acquisire firme di frequenza per l'anno accademico cui l'interruzione si riferisce e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione, e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

Art 11 - Ricongiunzione della carriera e riconoscimento crediti

11.1 Ricongiunzione della carriera¹

Lo studente che per almeno due anni accademici non ha rinnovato l'iscrizione e intende ricongiungere la propria carriera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, è tenuto a:

- a) essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria a.a. 2019/2020;
- b) pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- c) pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00. Eventuali anni accademici per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea di cui all'art. 10 sono computati ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione. Per tali anni lo studente non è tenuto ad alcun pagamento.

Se invece non ha rinnovato l'iscrizione per un solo anno accademico, è tenuto al pagamento della prima rata dell'anno accademico 2018/2019 composta dal contributo omnicomprendivo di € 200,00, dalla tassa regionale di € 140,00, oltre all'indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell'iscrizione.

11.2 Riconoscimento crediti¹

Ai fini della domanda di riconoscimento crediti degli esami sostenuti in precedenti carriere, lo studente che ottiene il riconoscimento di crediti formativi per carriere non concluse per decadenza o rinuncia, dovrà pagare:

1. € 500,00 se svolte in altre università italiane e straniere;
2. la contribuzione calcolata secondo le previsioni di cui all'art. 11.1 (ricongiunzione della carriera) se svolte all'Università di Pisa.

¹ gli studenti detenuti sono esonerati dai pagamenti previsti al punto 11.1 e punto 11.2

Articolo 12 – Ammissibilità a corsi disattivati

Non è possibile accedere tramite trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso e ricongiunzione a

- a) corsi di laurea v.o. attivati precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;
- b) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, per gli anni di corso disattivati;
- c) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 270/04, per gli anni di corso disattivati.

È sempre consentito ricongiungere ad un corso di studio se si sono superati tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso e si debba discutere soltanto la prova finale.

Articolo 13 – Conseguimento del titolo accademico

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato tutti gli esami o, in ogni caso, avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, ed essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, incluse le eventuali more non versate.

Lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.

La domanda può essere presentata in ritardo presso la segreteria studenti, con modulo cartaceo, dopo la scadenza della procedura telematica, ed entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, allegando il pagamento di una indennità di mora di € 200,00. Tale scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

Lo studente deve inoltre consegnare presso la segreteria studenti, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, il libretto universitario e la sua fotocopia, e la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario di valutazione laureandi. In caso di laurea magistrale deve essere altresì consegnato il frontespizio della tesi, generato tramite il sistema di ateneo ETD (Electronic Thesis and Dissertations), sottoscritto dallo studente stesso e dal primo relatore accademico.

La mancata consegna anche di solo uno dei documenti comporta la decadenza della domanda di laurea.

La domanda è valida solo per l'appello per cui è stata presentata.

Articolo 14 - Riconoscimento equipollenza titoli accademici esteri

Lo studente che intenda chiedere il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo accademico estero deve presentare al momento della domanda:

- a) apposito formulario contenente i dati anagrafici e quelli relativi al titolo accademico estero;
- b) apposita documentazione perfezionata secondo la normativa vigente in materia;
- c) attestazione di pagamento della tassa di € 200,00, prevista dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2019/20, a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del decreto di equipollenza.

L'istanza è sottoposta alla valutazione dell'organo accademico competente. In caso di riconoscimento parziale, sarà possibile effettuare un'iscrizione con abbreviazione di corso.

La tassa non è rimborsabile in alcun caso. Per la domanda di equipollenza non è prevista alcuna scadenza.

I posti disponibili, le modalità e i termini per la richiesta di equipollenza di titoli accademici esteri per corsi di studio ad accesso programmato sono definiti con appositi decreti rettorali.

Articolo 15 - Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.